ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

MILANO

PROPOSTA DI **CODICE DEONTOLOGICO** DELLA PROFESSIONE

PREMESSA

Nell'affrontare la sfida di una nuova stesura del Codice deontologico della nostra professione, si è voluti partire da una visione moderna che recepisca i cambiamenti di sensibilità ed approccio di una realtà ormai profondamente differente rispetto a quando la versione originaria è stata redatta.
Si è, quindi partiti dal presupposto che il codice deontologico, oggi, debba essere molto più di un documento normativo, poiché deve costituire il fondamento valoriale su cui si costruisce la cultura della nostra professione.

Obiettivo del Codice deontologico, quindi, non è (come in un'impostazione ormai superata) quello di delineare i divieti che danno origine alle sanzioni (in una visione quasi penalistica), ma piuttosto quello di dar vita ad un percorso condiviso fra gli iscritti che generi:

- **un senso di appartenenza**: poiché se l'iscritto si riconosce nei valori, considera più facilmente il codice come uno strumento proprio e non imposto.
- **una motivazione intrinseca**: poiché un approccio che ispira riflessione e responsabilità personale stimola comportamenti virtuosi senza necessità di coercizione.

Questo documento, in altre parole, deve essere sentito e percepito come una guida per orientare decisioni e comportamenti, promuovendo l'integrità e la responsabilità a ogni livello.

In un contesto caratterizzato da cambiamenti rapidi e sfide crescenti, infatti, il codice deontologico deve essere redatto in modo da rappresentare uno strumento essenziale per affrontare dilemmi complessi, preservare la reputazione della professione e consolidare il rapporto di fiducia con clienti e collettività.
La sua efficacia, tuttavia, non dipende solo dai contenuti, ma anche dal modo in cui è strutturato e percepito.
È cruciale che il codice sia una guida accessibile e ispiratrice, evitando di trasformarsi in un elenco eccessivamente dettagliato e rigido di regole.
Per questo ci si è focalizzati su alcune linee di indirizzo:

- puntare su valori universali e linee guida essenziali che possano adattarsi a contesti e situazioni diverse;
- organizzare i contenuti in modo logico e coerente, evitando ripetizioni che rischiano di diluire il messaggio;
- fornire condotte lineari che aiutino a comprendere i principi, lasciando spazio all'autonomia decisionale e alla capacità di giudizio individuale.

Con questa impostazione ci si è voluti allontanare, in sede di redazione, dall'attuale stesura caratterizzata da un approccio molto prescrittivo che rischia di appesantire il documento e di allontanare i suoi

destinatari, generando un senso di imposizione piuttosto che di condivisione.
Sotto il profilo metodologico si sono identificati i valori che sono condivisi quali fondanti e caratterizzanti l'Ordine e per ognuno di essi sono stati codificati i comportamenti e le condotte che ne sono la concretizzazione.
Come è facilmente comprensibile non è stato possibile effettuare un confronto che agevoli il lettore fra la versione proposta e quella in essere poiché l'impostazione è totalmente differente.
Per supportare nella lettura si sono, quindi, introdotte delle note illustrative di raccordo fra il testo attuale e quello proposto.
In ogni caso è stata percepita la larga parte delle previsioni previste nell'attuale codice deontologico, escludendo solo alcuni vincoli che, anche da un confronto con gli Iscritti, sono apparsi obsoleti o eccessivamente proibitivi.
Appare evidente che il Codice deontologico proposto, se recepito, deve poi, inevitabilmente originare un'attenta revisione dei regolamenti degli Ordini e del CNDCEC.

Milano, 21 marzo 2025

PROPOSTA DI CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

Premessa [1]

L'iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è un professionista che unisce alle competenze acquisite in un percorso formativo articolato, l'accettazione di principi valoriali e regole di comportamento che lo rendono agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura dell'attenzione alla persona e dell'inclusione, nella consapevolezza del ruolo che svolge di punto di riferimento nel tessuto economico in cui opera.

Il presente Codice deontologico, quindi, è un documento di autoregolamentazione che chiunque scelga di iscriversi all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili o al Registro dei tirocinanti si impegna a rispettare.
In esso vengono declinati i principi etici che sono al fondamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e che, per tale motivo, guidano il comportamento degli iscritti.
Un patrimonio valoriale il cui presidio è realizzato attraverso specifici standard di condotte delineate nel Codice deontologico stesso.

Al fine di rendere più efficace la tutela del mantenimento di alti livelli etici, nello svolgimento dell'attività professionale, con l'iscrizione, si accetta anche il sistema disciplinare che regolamenta gli effetti di eventuali violazioni dei contenuti del Codice.
Il Codice deontologico e i suoi contenuti caratterizzano del resto, in modo sostanziale l'appartenenza all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e sono un importante strumento per accrescere l'autorevolezza e la credibilità verso la professione da parte dei clienti e, più in generale, della collettività.

Il presente Codice deontologico, quindi, non è (e non vuole essere) una mera elencazione di vincoli e divieti, ma è redatto soprattutto nella volontà di offrire una linea guida che agevoli l'iscritto nell'agire, nella propria quotidianità, in modo coerente con i principi etici che, con l'iscrizione, ha accettato e condiviso.
La struttura del documento è redatta in modo che al principio declinato in via generale seguono l'indicazione di condotte specifiche che, in quanto espressamente codificate, risultano vincolanti per tutti i destinatari del codice deontologico stesso.

[1] **Nota illustrativa**: nella premessa è apparso utile richiamare una definizione chiara di chi è l'iscritto, sia creare uno spirito di appartenenza che per gli stakeholders. È apparso altrettanto fondamentale indicare lo spirito e le finalità, non punitive, ma di indirizzo, con i quali è stato redatto.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

- Visto l'art. 29, lett. c), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 in base al quale il Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione;
- visto l'art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, in base al quale il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione;
- visto l'art. 50, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, in base al quale il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria;
- visto l'«International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)» dell'International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA);

ha emanato il seguente

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

Articolo 1 - Definizioni [2]

1. Ai fini del presente Codice deontologico:
   a. «**decreto n. 139 del 2005**» indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della Legge 24 febbraio 2005, n. 34»;
   b. «**esercizio della professione**» indica l'esercizio dell'attività di commercialista e di esperto contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005;
   c. «**Consiglio Nazionale**» indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
   d. «**Consiglio dell'Ordine**» indica il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;
   e. «**Consiglio di Disciplina**» indica il Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;
   f. «**tirocinante**» indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di «professionista» in virtù della sua iscrizione nell'Albo;

[2] **Nota illustrativa:** le definizioni sono quelle dell'attuale versione.

g. «**cliente**» è il soggetto che affida l'incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell'interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati «cliente».

Articolo 2 - Contenuto del Codice [3]

1. Il presente Codice contiene i principi fondanti della professione che ispirano lo svolgimento dell'attività dei destinatari e, nella loro applicazione specifica, delinea alcune condotte ritenute particolarmente rilevanti.
2. I contenuti del codice sono vincolanti per tutti i destinatari nelle modalità e con le differenze in relazione alla tipologia di attività che svolgono.
3. Quale codice di autoregolamentazione ogni destinatario è tenuto alla sua conoscenza, condivisione ed applicazione.
4. L'Ordine deve attuare le iniziative idonee a consentire ai destinatari, ed in particolare ai neoiscritti, di apprendere l'importanza che il codice riveste per la credibilità e l'autorevolezza della professione e derimere eventuali dubbi sulla sua applicazione.
5. L'ignoranza delle disposizioni in esso contenute non esime dalle responsabilità e dall'eventuale applicazione del codice di disciplina in caso di violazioni dello stesso.

Articolo 3 - Destinatari [4]

1. Sono destinatari del presente Codice Deontologico:
   - gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella Sezione A - Commercialisti e nella Sezione B - Esperti Contabili, nonché alle società iscritte nell'Albo.
   - I tirocinanti e, in quanto compatibili, gli iscritti nell'Elenco speciale dei non esercenti di cui all'art. 34 del decreto n. 139 del 2005 (per quanto ad essi applicabile).
   - Il professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare anche le norme deontologiche vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale.
   - Coloro che sono iscritti ad Ordini professionali di altri Paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali sono disciplinate dal decreto n. 139 del 2005.

Articolo 4 - Potestà disciplinare [5]

[3] **Nota illustrativa**: il contenuto è coerente con quanto detto in premessa e riprende il Codice attuale sul ruolo dell'Ordine.

[4] **Nota illustrativa**: come l'attuale versione.

[5] **Nota illustrativa**: si è ripresa la vecchia definizione di potestà disciplinare poiché il potere, giuridicamente, ha un significato differen-

1. Ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 49 del decreto n. 139 del 2005, configura illecito, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o dai regolamenti, oltre alle violazioni della legge anche l'inosservanza dei principi, e delle regole di condotta previsti dal presente Codice.
2. Il Consiglio di Disciplina è l'Organo indipendente deputato ad istruire e decidere sulle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.
3. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista. La sanzione è unica anche quando sia stata accertata la commissione di plurimi fatti aventi rilievo disciplinare nell'ambito del medesimo procedimento.
4. Le sanzioni devono essere proporzionate e adeguate alla gravità della condotta e alle conseguenze che da essa possano derivare all'immagine della professione nonché, eventualmente, al cliente. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa, l'eventuale danno procurato, nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.

CAPO II
I PRINCIPI

Articolo 5 - Interesse Pubblico

1. **Principio**: porre attenzione all'interesse della collettività. Tale interesse è ritenuto primario anche al rispetto di quello del cliente.
2. **Condotte specifiche**: agire nell'attività professionale tenendo conto dell'interesse comune e ponendo attenzione alla crescita sociale [6].

Articolo 6 - Integrità [7]

1. **Principio**: improntare l'attività professionale rispettando leggi, norme e regolamenti e comportandosi con integrità, onestà, trasparenza in tutte le proprie attività di natura professionale senza fare alcuna discriminazione, quale, a titolo esemplificativo, di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale [8].

te. La potestà, infatti, ha un fondamento in una norma vincolante, il potere di riferisce alla capacità di influenzare, comandare o agire in una certa situazione e non pare conforme allo spirito della norma. Per il resto si riprende l'attuale versione.

[6] **Nota illustrativa**: si è eliminata la seguente prescrizione *«Informare il Consiglio dell'Ordine o il Consiglio di disciplina territorialmente competente nel caso si venga a conoscenza di gravi comportamenti deontologicamente illeciti da parte di altri professionisti o che rechino danni ai clienti o a terzi»*. Poiché obbligare un iscritto alla denuncia soprattutto per illeciti deontologici appare una forzatura che potrebbe mettere in seria difficoltà la persona.

[7] **Nota illustrativa**: si è ritenuto riunire in questo concetto di integrità comportamenti che nell'attuale codice sono distribuiti su vari articoli e con varie ripetizioni.

[8] **Nota illustrativa**: l'elenco non è completo, ma appare solo esemplificativo.

2. **Condotte specifiche**:
   - adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente e dei terzi in genere ed evitare di perseguire utilità non dovute.
   - nelle comunicazioni porre attenzione al rispetto dei seguenti requisiti:
     - **veridicità**: formulare comunicazioni oggettive e veritiere evitando la diffusione di informazioni false o fuorvianti;
     - **coerenza**: mantenere coerenza tra ciò che si comunica e le azioni intraprese. Evitare contraddizioni o discrepanze;
     - **rispetto delle norme giuridiche ed etiche**: tutte le azioni e le comunicazioni sono effettuate nel rispetto della legge, dei principi e dei valori condivisi.
     - **assunzione di responsabilità** per ciò che si comunica, correggendo eventuali errori o fraintendimenti.

Articolo 7 - Obiettività

1. **Principio**: agire in modo imparziale, oggettivo e senza pregiudizi basandosi su evidenze e fatti reali.
2. **Condotte specifiche**:
   - porre attenzione a prendere decisioni imparziali, scevre da pregiudizi di qualsiasi natura, indipendenti sia dalle aspettative del cliente che dalle eventuali pressioni di terzi e non condizionate dalla presenza di eventuali conflitti d'interesse.

Articolo 8 - Competenza, Diligenza e Qualità delle prestazioni

1. **Principio**: svolgere l'attività con competenza e capacità adeguate alle prestazioni richieste, al fine di assicurare al cliente l'erogazione di attività professionali di qualità.
2. **Condotte specifiche**: in generale impegnarsi, anche attraverso percorsi formativi appropriati, affinchè le prestazioni professionali siano idonee.

In particolare:

a. non accettare incarichi per i quali non si hanno competenze idonee allo svolgimento e dotarsi di un'organizzazione adeguata alle esigenze connesse alla tipologia di prestazioni fornite;
b. dedicare ad ogni questione la cura ed il tempo necessari a garantire la qualità della prestazione fornita;
c. mantenersi costantemente aggiornato sulle materie di propria competenza e rispettare l'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal consiglio nazionale;
d. non affidare a terzi, senza il consenso del cliente, qualsiasi attività rientrante nell'incarico professionale conferito;

e. nell'esercizio della propria attività garantire che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell'attività da essi svolta con riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente;
f. usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.

Articolo 9 - Indipendenza e Incompatibilità

1. **Principio**: agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e incompatibilità e non operare in situazioni di conflitto di interesse [9].
2. **Condotte specifiche**
   a. non porsi in una situazione che possa influenzare il proprio libero arbitrio o essere di ostacolo all'adempimento dei propri doveri;
   b. evitare qualsiasi situazione in cui possa configurarsi un conflitto di interessi;
   c. evitare che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza;
   d. assicurarsi l'assenza di qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la propria integrità o obiettività.
3. In caso di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4 del decreto n. 139 del 2005 [10] astenersi dall'esercizio dell'attività professionale e chiedere la cancellazione dall'Albo professionale, ferma restando la possibilità di chiedere l'iscrizione nell'elenco dei non esercenti.
4. Ove vi siano con i soggetti indicati alla lettera precedente rapporti di parentela o amicizia o familiarità non utilizzare, né sottolineare, né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale.

Articolo 10 - Riservatezza

1. **Principio**: garantire che tutte le informazioni siano accessibili solo da coloro che hanno il diritto di farlo,
2. **Condotte specifiche**:
   a. mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non diffonderle ad alcuno, salvo i casi previsti dalla legge. Le informazioni acquisite nell'e-

[9] **Nota illustrativa**: si è ritenuto di non introdurre le previsioni contenute nei punti 2 e 3 dell'attuale versione in quanto si ritiene che siano già restrittive le leggi italiane in materia, senza ulteriori vincoli e per il resto è sufficiente il principio generale.

[10] **Nota illustrativa**: si richiama per comodità il riferimento all'art. 4 del D.lgs. 139/2005 «***L'esercizio*** *della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:*
a) della professione di notaio; b) della professione di giornalista professionista; c) dell' attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi; e) dell' attività di promotore finanziario».

sercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere vantaggi personali o dei terzi;

b. non divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti;

c. non divulgare o registrare una conversazione, senza il consenso del collega o, se si tratta di audio/video conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli interlocutori l'eventuale partecipazione di terzi;

d. vigilare affinché i tirocinanti, i collaboratori e i dipendenti siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale che anch'essi sono tenuti ad osservare adottando tutte le precauzioni perché non possano avvenire, anche incidentalmente, degli accessi ai dati, ai documenti e alle notizie riguardanti le attività professionali.

Articolo 11 - Rispetto

1. **Principio**: comportarsi nell'attività professionale riconoscendo la dignità e il valore dell'altro.
2. **Condotte specifiche**: in generale porsi verso i terzi avendo un comportamento idoneo e di attenzione sia nelle parole che nelle azioni, tutelando l'immagine della professione e evitando di attuare condotte che possano causare discredito all'Ordine di appartenenza o all'intera categoria.

In particolare:

a. evitare di usare, con qualsiasi modalità e strumento, espressioni sconvenienti, denigratorie e offensive, screditando o svilendo le attività e le prestazioni professionali dei colleghi[11];

b. rispettare nella forma e nella sostanza i collaboratori, tirocinanti e tutti coloro con cui si viene a contatto, nella consapevolezza che ogni persona è degna di rispetto a prescindere dal ruolo che assume;

c. nell'esercitare il proprio indiscusso diritto di critica e la possibilità di confutare la correttezza e validità delle attività svolte dagli organismi istituzionali di categoria, incluse quelle di carattere istituzionale o espletate in organismi istituzionali di categoria, utilizzare un linguaggio consono, evitando termini offensivi e denigratori[12];

d. per i rappresentanti degli organismi istituzionali di categoria, assumere un comportamento di rispetto evitando di utilizzare la propria posizione per limitare il diritto di critica o di protesta degli iscritti e riservare una adeguata attenzione e rilevanza al comitato pari opportunità in qualità di organo elettivo;

e. nei rapporti con i magistrati e i funzionari della pubblica amministrazione, comportarsi con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria di-

[11] **Nota illustrativa**: la previsione è inserita all'art. 14 comma 2 del testo in vigore

[12] **Nota illustrativa**: il rapporto con istituzioni (di categoria e non) sono riuniti sotto questo principio e rimodulati essendo il testo in vigore eccessivamente restrittivo.

gnità professionale e all'insegna del reciproco rispetto;

f. attuare, ove possibile, politiche di inclusione, agevolando le politiche di genere, supportando i giovani nella crescita professionale ed offrendo opportunità alle categorie più fragili.

Articolo 12 - Lealtà e Correttezza [13]

1. **Principio**: agire in modo etico e responsabile con onestà e buona fede nei rapporti. In particolare, la correttezza è intesa come un obbligo generale di protezione delle esigenze dell'altro, mentre la lealtà si riferisce all'atteggiamento di chiarezza e coerenza nelle azioni e nelle promesse.
2. **Condotte specifiche**: nell'attività professionale che richiede la presenza di diverse competenze porsi con un approccio collaborativo e funzionale all'ottimizzazione del risultato della prestazione che si stanno svolgendo.

In particolare:

a. ove necessario e possibile, dare la propria disponibilità alla sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero di oggettiva difficoltà.
b. astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire, in modo scorretto o non conforme al decoro della professione un cliente assistito da un altro collega, anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all'interno di una società o associazione costituite rispettivamente, secondo i modelli societario o associativo già vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 12 novembre 2011 n. 183 o di una società tra professionisti costituita ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge.
c. non accettare corrispettivi che non siano correlati a una prestazione effettivamente svolta, né ricevere, offrire o corrispondere, a colleghi o a terzi, provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione o segnalazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi.
d. concordare con il tirocinante, sin dall'inizio del periodo di tirocinio, un rimborso spese forfetario [14];
e. attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire e incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta [15];
f. non avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per altri;
g. menzionare nelle informazioni pubblicitarie i nominativi dei clienti o delle parti assistite, solo con il loro consenso [16].

[13] In questo articolo si sono raggruppate tutte le previsioni presenti in altri punti del codice vigente ed in particolare di quanto contenuto agli art. 14 e 15.

[14] **Nota illustrativa**: si è inserito questa previsione con riferimento ai principi di lealtà e correttezza (attualmente all'art. 37 comma1) poiché è apparso più incisivo.

[15] **Nota illustrativa**: stesso richiamo del punto precedente.

[16] **Nota illustrativa**: la previsione, attualmente inserita all'art. 44, è stata snellita anche per agevolare l'utilizzo della comunicazione per

3. Nell'esercizio della propria attività utilizzare il titolo professionale spettante in base all'ordinamento professionale vigente.

Articolo 13 - Tutela della Clientela [17]

1. **Principio**: nell'attività professionale usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto [18].
2. **Condotte specifiche**: illustrare tempestivamente al cliente [19] gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all'incarico ricevuto. Informare, inoltre, tempestivamente il cliente in merito ai nuovi avvenimenti in grado di incidere sul mandato ricevuto.

In particolare:

a. su richiesta, informare il cliente sullo svolgimento del mandato ricevuto e fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso, purché non vi siano specifici vincoli normativi;
b. evitare di esorbitare, salvo i casi di urgente necessità, dai limiti dell'incarico ricevuto, comunicando tempestivamente quanto realizzato al cliente;
c. assumere con prudenza le iniziative opportune e svolgere tutte le attività confacenti allo scopo concordato con il cliente;
d. a semplice richiesta del cliente esibire la tipologia di polizza, le coperture ed i massimali della propria assicurazione [20];
e. non proseguire nello svolgimento dell'incarico qualora sopravvengano circostanze che possano influenzare la propria libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese sostenute, ovvero pervenire a una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la propria indipendenza o obiettività;
f. all'atto dell'accettazione dell'incarico informare il cliente dei rispettivi diritti e doveri e della esistenza del codice deontologico della professione;
g. non proseguire nell'assolvimento dell'incarico se la condotta o le richieste del cliente, ovvero altri gravi motivi, ne potrebbero impedire il corretto svolgimento;
h. informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro profes-

contrastare la pubblicità aggressiva dei *competitors*.

[17] **Nota illustrativa**: nel testo vigente le previsioni sono all'art.20, 21, 22.

[18] **Nota illustrativa**: la previsione è inserita nel codice vigente all'art. 21, ma si è ritenuto che sia pleonastico lo specificare che è violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato .

[19] **Nota illustrativa**: si è tolta la specificazione che l'illustrazione avvenga con semplicità e chiarezza perché tali requisiti sono connessi alla percezione soggettiva del cliente.

[20] **Nota illustrativa**: la polizza assicurativa è un obbligo di legge e, quindi, è pleonastico prevederne l'adempimento. Imporre regole sull'informativa ai clienti appare un eccesso di burocrazia.

sionista qualora non si sia in grado di assolvere con specifica competenza al proprio incarico a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica;

i. avvertire il cliente tempestivamente e per iscritto nel caso di rinuncia all'incarico. laddove questi fosse irreperibile, comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c., soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta formale comunicazione scritta, a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli;

j. restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l'espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. trattenere copia della documentazione solo quando ciò è necessario per documentare i propri adempimenti o per ottenere l'incasso del proprio compenso, ma non oltre l'avvenuto pagamento integrale;

k. non sottoscrivere impegni personali economici, garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi;

l. custodire le somme detenute del cliente, o per conto di questi, con la massima diligenza e applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità;

m. fornire al cliente tempestivamente ricevuta attestante i pagamenti eseguiti con le somme ricevute per il versamento di imposte, tasse e contributi;

n. in caso di deposito fiduciario richiedere al cliente istruzioni scritte alle quali attenersi scrupolosamente, salvo che dagli elementi [21] conosciuti desuma che esse siano finalizzate alla realizzazione di operazione illecita;

o. nel contratto di mandato liberamente sottoscritto dal cliente è possibile inserire una clausola volta limitare l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero prevedere, a carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del professionista commisurato all'importanza dell'incarico e/o al compenso previsto per il completamento dell'incarico.

Articolo 14 - Cooperazione e Collaborazione [22]

1. **Principio**: essere disponibili, laddove si riveli utile o opportuno, a lavorare con altri professionisti per ottimizzare i risultati a favore del cliente.
2. **Condotte specifiche**: nell'attività professionale che richiede la presenza di diverse competenze

[21] **Nota illustrativa**: previsto all'art. 19 del codice vigente.

[22] **Nota illustrativa**: previsto all'art. 12 del testo attuale, in particolare si è eliminata la previsione di una denuncia da parte del collega per i comportamenti di un altro collega limitando così tale vincolo a quanto previsto dalla legge.

porsi con un approccio collaborativo e funzionale all'ottimizzazione del risultato della prestazione che si sta svolgendo.

In particolare:

a. correlare a una prestazione effettivamente svolta qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un professionista;
b. in presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico per la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti, in caso di disaccordo, richiedere il parere del Consiglio dell'Ordine [23].
c. nel caso si sostituisca un collega in caso di sua sospensione, o di altro temporaneo impedimento curare la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e adoperarsi a conservarne le caratteristiche. In tali casi, con il professionista sospeso o impedito, congiuntamente si dovrà dare comunicazione della sostituzione ai propri clienti [24];
d. facilitare i flussi informativi in reciprocità quando vi sono più professionisti che assistono lo stesso cliente [25];
e. facilitare l'attività della collega che sta aspettando un figlio e nel periodo di maternità e agevolare nelle attività degli studi la conciliazione dei tempi del professionista con gli impegni famigliari [26];
f. promuovere condotte specifiche nei confronti dei tirocinanti: nella consapevolezza che i giovani costituiscono il futuro della professione [27];
g. favorire lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, coloro i quali richiedano, direttamente attraverso l'Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.
h. impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, l'etica, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche e, quanto possibile, permettere al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi;
i. consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel corso di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea, di curare la preparazione agli esami e di partecipare alle relative sessioni d'esame. a tal fine, il professionista e il tirocinante si adegueranno, quanto alle modalità di svolgimento contestuale del tirocinio e degli studi universitari, alle indicazioni che fornite al riguardo dal Consiglio Nazionale;

[23] **Nota illustrativa**: inserito in caso di disaccordo.

[24] **Nota illustrativa**: si è tolta la gestione congiunta essendo il collega sospeso dall'attività.

[25] **Nota illustrativa**: previsto all'art. 16.

[26] **Nota illustrativa**: si ritiene che debba essere un impegno etico il supporto alla professionista nel periodo di gravidanza e dopo il parto e che nello studio si ponga attenzione anche agli impegni del *«care giver»*.

[27] **Nota illustrativa**: art. 35,36,37 del testo vigente.

j. non affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi e gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;

k. consentire al tirocinante di partecipare ai convegni ed ai corsi di formazione professionale;

l. fornire al tirocinante un idoneo ambiente di lavoro.

Articolo 15 - Compenso professionale

1. **Principio**: determinare il compenso in ottemperanza alle normative vigenti, con particolare riferimento alla legge n. 49 del 21 aprile 2023 (Equo compenso) e tale da non svilire il ruolo professionale svolto.
2. **Condotte specifiche**: determinare la remunerazione specificata nel mandato in maniera commisurata all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.

In particolare:

a. nel mandato professionale specificare con chiarezza e trasparenza i contenuti dell'incarico e il relativo compenso oltre alle clausole che disciplinano il rapporto giuridico e professionale[28];

b. nel caso che durante il mandato tali valori si dovessero modificare per un qualsivoglia motivo, il professionista avvisa tempestivamente il cliente;

c. il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale;

d. tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti consegnando, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte;

e. salvo diverso accordo con il cliente, la ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un'associazione professionale avviene in base a un accordo tra gli stessi;

f. non ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate, salvo quanto previsto all'art. 12, del presente codice.

[28] **Nota illustrativa**: si è sostituito il paragrafo *«Rendere noto preventivamente al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, nonché la misura del compenso, che deve essere adeguata all'importanza dell'opera, tramite un pre-ventivo di massima, comprensivo di spese, oneri e contributi»,* in quanto estremamente complesso effettuare il dettaglio indicato, mentre è apparso opportuno un richiamo ai contenuti del mandato.

Articolo 16 - Rapporti con gli Odini e Consigli di Disciplina locali e il Consiglio Nazionale [29]

1. **Principio**: essere iscritti vuol dire assumere una qualifica che comporta anche la consapevolezza che solo con il supporto di tutti il proprio Ordine può crescere non solo dimensionalmente, ma anche come autorevolezza e credibilità ed è per questo che il ruolo di ogni singolo professionista è strategico.
2. **Condotte specifiche**: ove possibile partecipare in modo attivo alla vita dell'Ordine e alle Assemblee elettive.

In particolare:

a. garantire la possibilità di svolgere al meglio il proprio lavoro a chi riveste ruoli di organo di controllo degli organi istituzionali contribuendo fattivamente alla vita e alle attività dell'Ordine stesso;
b. porsi con spirito di leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali;
c. comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine, su richiesta, gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale ed ogni sua successiva variazione e ogni adempimento inerente alla professione che sia obbligatorio per la normativa vigente e sul quale l'Ordine ha il dovere di vigilanza;
d. nel periodo precedente le elezioni degli organi istituzionali della professione, se lo si desidera è possibile svolgere attività di promozione elettorale a supporto di candidati alle cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle loro attività. Possono essere anche indicate le differenze tra il programma di un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica, ponendo attenzione al rispetto dei principi di correttezza e lealtà sopra specificati;
e. nel caso di una propria candidatura per una carica istituzionale elettiva si possono informare i colleghi anche diffondendo programmi e notizie riguardanti la propria attività, non soltanto professionale, purché nei limiti consentiti dalle norme di deontologia. possono essere anche indicate le differenze tra il proprio programma e quelli di altri colleghi candidati per la medesima carica;
f. nel caso in cui si rivestano incarichi istituzionali in base all'ordinamento professionale a livello locale o nazionale, adempiere alle proprie funzioni con responsabilità, disciplina e onore operando con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, e tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto;
g. agire, quando si riveste il ruolo di organo di controllo, in totale indipendenza e obiettività senza farsi condizionare dalla propria posizione di iscritto all'Ordine.

[29] **Nota illustrativa**: art. 26 del testo vigente.

3. Ulteriori condotte da seguire nel rivestire incarichi istituzionali:
   a. agire ed amministrare l'ente con oculatezza e trasparenza al fine di mantenere e preservare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale;
   b. non utilizzare il proprio ruolo di posizione rilevante per fini strumentali o interessi personali;
   c. facilitare il dialogo e la collaborazione fra i diversi enti anche al fine della circolazione delle esperienze e del sapere;
   d. ascoltare e venire incontro, ricoprendo una carica elettiva al CNDCEC, alle istanze degli organi territoriali su problematiche operative o derivanti dall'ascolto degli iscritti;
   e. favorire l'evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria;
   f. astenersi da proporsi e dall'accettare incarichi professionali, con il proprio Studio, nel caso in cui venga richiesta all'Ordine l'indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi;
   g. promuovere e favorire la partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell'Ordine, anche in modo da assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti, al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione, locali e nazionali, tenuto conto dei limiti posti dalla legge alla loro rieleggibilità;
   h. astenersi dall'esercizio di tale funzione per il periodo in cui intenda partecipare a competizioni elettorali politiche o amministrative e comunque ogni qualvolta si trovi in una posizione di conflitto di interessi;
   i. ove possibile, partecipare alle commissioni di studio contribuendo alla crescita professionale degli iscritti ed al dialogo costruttivo con proposte e commenti sui temi per i quali si ha maturato particolare competenza senza utilizzare l'incarico di componente delle commissioni di studio sia nazionali che locali per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curricula personali. L'incarico di consigliere locale, di consigliere nazionale, di componente i consigli di disciplina e di componente le commissioni locali e nazionali non può essere utilizzato per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.

Articolo 17 - Disposizioni specifiche per i Tirocinanti [30]

1. **Principio**: coloro che si iscrivono al Registro in quanto destinatari del presente Codice Deontologico sono vincolati ai principi ed alle condotte in esso codificati e al potere disciplinare dell'Organo di disciplina territorialmente competente.
2. **Condotte specifiche**: il tirocinante iscritto nel Registro dei tirocinanti deve utilizzare esclusivamente e per esteso il titolo di «Praticante Dottore Commercialista» o «Praticante Esperto Contabile».

[30] Nota illustrativa: art. 36 del testo attuale.

In particolare:

a. al termine del tirocinio, non è possibile appropriarsi, senza l'esplicito consenso del professionista, anche in formato elettronico, di documenti, procedure, modulistica, dati e software, propri dello studio;
b. non è consentito acquisire direttamente clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio;
c. il professionista e il tirocinante possono concordare che il tirocinante non possa accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l'esplicito consenso del titolare per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio. In tal caso, si applicano le disposizioni di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza;
d. il tirocinante non può usare carta da lettere o biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come collaboratore dello studio presso il quale svolge il tirocinio senza l'esplicito consenso del titolare.

3. Il rapporto di tirocinio non determina in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
4. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell'Esame di Stato non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d'esame.

Articolo 18 - Tutela dell'attività professionale [31]

1. **Principio**: tutelare in ogni sede la specificità dell'attività professionale dell'iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed essere presidio contro l'abusivismo.
2. **Condotte specifiche**: non favorire, agevolare, direttamente o indirettamente o per tramite di terzi, l'esercizio abusivo della professione o, comunque, adottare metodi e sistemi che rendano possibile o consentano a soggetti non abilitati l'esercizio della professione, anche se limitatamente a un solo affare o per un ridotto periodo di tempo.

[31] **Nota illustrativa**: si è eliminato il seguente comma: *«Nel rispetto della tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il professionista che venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di chiunque, ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente»* poiché potrebbero generarsi situazioni di estrema difficoltà.